

D.A. n. 2295

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D. n.99 del 5.2.1891 nonché successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;
VISTO il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18. Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.r. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;
VISTO il D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante: "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie" ed in particolare l'art. 1 che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e la tutela delle II.PP.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi, nonché la nomina di commissari straordinari;
VISTA la L.r. 09.05.1986, n.22;
VISTA la L.r. 20.6.1997, n.19, e s.m.i. che ha stabilito i criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art.1 della L.r. 28.3.1995, n. 22;
VISTO il Decreto n. 185/XVII del 07.2.2000 dell'Assessorato regionale degli enti locali relativo ai compensi da attribuire al Commissari Straordinari delle II.PP.A.B., a carico delle II.PP.A.B. medesime;
VISTA la L.r. 23 dicembre 2000, n. 30 art. 6 comma 3 in ordine alla decadenza dei titolari di nomine fiduciarie al momento della cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia regionale;
VISTA la L.r. 16.12.2008, n. 19, art.2, comma 5, e la Circolare interdipartimentale n. 9 del 03.6.2009 della Ragioneria generale e del Dipartimento regionale del personale che disciplinano le modalità di erogazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti della Regione Siciliana in servizio;
VISTA la L.r. 16.12.2008, n.22, art.14, che stabilisce il limite del numero degli incarichi e la fruizione dei permessi dei Commissari straordinari nominati presso le II.PP.A.B.;
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO l'art.5, c. 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 190/2012, modificato dall'art. 17, comma 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nella parte in cui prevede: *"Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali*

e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”;

VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015;

VISTO il D.A. n. 386 del 2 aprile 2013, con il quale è stato istituito l’Albo dei soggetti idonei a rivestire l’incarico di commissario straordinario, commissario provveditore e commissario ad acta delle II.PP.A.B. regolamentando requisiti e modalità per l’iscrizione;

VISTO il D.A. n.1145 del 4.6.2014 che modifica il comma 1, lettera a) dell’art. 2 del D. A. n. 386 del 2.4.2013;

VISTO l’art. 60 della L.r. n. 10/1999;

VISTO il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell’On.le Gianluca Antonello Micciché all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTO il D.P. n. 67 Serv. 4/S.G. del 27 marzo 2014 con il quale è stata estinta l’Opera Pia “Istituto di Ricovero S. Vincenzo De’ Paoli” di Ravanusa (AG) ai sensi dell’art. 34, comma 2, della L.R. n. 22/86;

VISTO il ricorso straordinario proposto dal Comune di Ravanusa avverso il suddetto Decreto Presidenziale di estinzione n. 67/2014;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 61 del 14 aprile 2016 ed il relativo parere n. 66/2015 del 15 dicembre 2015, reso dal C.G.A. per la Regione Siciliana, Sez. Riunite, recante rigetto del ricorso straordinario del Comune di Ravanusa avverso il D.P. n. 67 del 27 marzo 2014;

VISTA la nota prot. n. 15622/Serv. 7 del 10 maggio 2016, con la quale è stato trasmesso il D.P. n. 61/2016 al Comune di Ravanusa, regolarmente notificato sia a mezzo p.e.c. sia a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno in data 25-26 maggio 2016;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana Adunanza Generale del 22.09.2015, depositata il 24.11.2015, concernente una richiesta di parere sull’applicazione dell’art. 34 della L.R. 22/86;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sez. Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell’art.34 della L.R. 22/86, la Sez. delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: *“ Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall’art 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”;*

VISTO il D.A. n. 1642 del 5 luglio 2016 con il quale è stato nominato Commissario il Sig. Antonino Mistretta, Funzionario Direttivo, per l’esecuzione del D.P. n. 67/2014 del 27 marzo 2014 di estinzione ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 22/86, dell’O.P. “Istituto di Ricovero S. Vincenzo De’ Paoli” di Ravanusa (AG), con il compito di provvedere al passaggio al Comune di Ravanusa sia del patrimonio dell’estinta O.P. ricadente nel territorio comunale e di ogni rapporto attivo e passivo, sia del personale dipendente di ruolo, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico;

VISTA la comunicazione posta in calce alla nota prot. n. 22581 del 6 luglio 2016 di notifica del decreto sopra citato, pervenuta via e- mail in data 18 luglio 2016 ed acquisita al prot. gen. Dipartimentale al n. 23718 in data 19.7.2016, con la quale il Sig. Antonino Mistretta, fa presente che *“impegni lavorativi e personali non gli consentono di accettare la nomina”;*

VISTE le comunicazioni del 28.7.2016, acquisite al prot. gen. al n. 25819 in data 8.8.2016 rispettivamente a firma del Sac. Don Laureato Provitera, con la quale lo stesso nella qualità di ex Presidente dell'I.P.A.B. Istituto di Ricovero "S. Vincenzo De' Paoli" di Ravanusa, fa presente che "il sottoscritto non ha effettuato le consegne del patrimonio dell'I.P.A.B. estinta al Comune di Ravanusa" e la comunicazione a firma dei dipendenti dell'I.P.A.B. estinta suddetta, con la quale gli stessi lamentano il mancato assorbimento nell'organico del Comune di Ravanusa nonostante gli "Atti di Diffida" presentati allo stesso Comune;

RITENUTO dover procedere all'esecuzione del D.P. n. 67/2014 del 27 marzo 2014, di estinzione dell'O.P. "Istituto di Ricovero S. Vincenzo De' Paoli" di Ravanusa (AG), attraverso la nomina di un Commissario regionale con onere a carico del Comune di Ravanusa,

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa, il Sig. COSTANZA GIOVANNI, con la qualifica di FUNZ. DIR., è nominato Commissario, per l'esecuzione del D.P. n. 67/2014 del 27 marzo 2014 di estinzione ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 22/86, dell'O.P. "Istituto di Ricovero S. Vincenzo De' Paoli" di Ravanusa (AG), con il compito di provvedere al passaggio al Comune di Ravanusa sia del patrimonio dell'estinta O.P. ricadente nel territorio comunale e di ogni rapporto attivo e passivo, sia del personale dipendente di ruolo, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

ART.2) Il presente decreto sarà notificato all'interessato previa acquisizione da parte del Servizio 7/II.PP.A.B. della dichiarazione del possesso dei requisiti indicati dal D.A. n. 386 del -2.4.2013.

ART. 3) Entro il termine di giorni quindici il Commissario dovrà produrre il verbale recante il passaggio al Comune di Ravanusa del patrimonio e di ogni rapporto attivo e passivo, nonché del personale dipendente come meglio specificato all'art. 1.

ART. 4) Per lo svolgimento del suddetto incarico al Commissario competerà un compenso mensile a carico del Comune di Ravanusa, per come determinato dal D.A. EE.LL. n. 185 del 07.02.2000, oltre ad indennità e rimborsi per legge spettanti. Per i Dirigenti dell'Amministrazione Regionale in servizio si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 5, della L.r. n.19/2008 e la Circolare n. 9 del 03.06.2009.

Palermo li , **8 SET. 2016**

L'ASSESSORE
On.le Gianluca Antonello Micciché

